

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 404)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 febbraio 1964 (V. Stampato n. 686)*

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione civile

(CORBELLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 febbraio 1964*

Concessione di un compenso *una tantum* agli assuntori, agli incaricati e ai coadiutori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli assuntori, agli incaricati utilizzati in base agli articoli 8 e 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e ai coadiutori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonché al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato, è concesso un compenso speciale *una tantum* per le particolari prestazioni rese durante l'esercizio finanziario 1962-63 in dipendenza dell'aumento del traffico.

Art. 2.

L'importo dei singoli compensi e le modalità di corresponsione degli stessi sono stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile in relazione alla qualità e all'entità delle prestazioni rese dagli interessati.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 250.000.000, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 4 (« Forniture, spese per i servizi in appalto e corrispettivi per prestazioni diverse »), per lire 100.000.000, e dello stanziamento del capitolo n. 13 (« Forniture, spese per i servizi in appalto e corrispettivi per prestazioni diverse »), per lire 150.000.000, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.